



COMUNE di CREMELLA
Provincia di Lecco

UFFICIO POLIZIA LOCALE

A V V I S O

**LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PIU' INQUINANTI
DAL 15 OTTOBRE 2011 AL 15 APRILE 2012**

Sabato 15 ottobre 2011 entrano in vigore le misure per la limitazione del traffico veicolare stabilite dalla Giunta Regionale della Regione Lombardia per ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria, con le seguenti modalità:

AUTOVEICOLI: dal 15 ottobre 2011 al 15 aprile 2012, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30 non possono circolare:

- **gli autoveicoli a benzina Euro 0** (anche detti pre-Euro 1);
- **gli autoveicoli diesel** (cioè alimentato a gasolio) **Euro 0, Euro 1 ed Euro 2** (omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure homologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE).

Il divieto di circolazione per gli autoveicoli riguarda solamente le zone A1 ed i Comuni che pur non appartenenti alla Zona A1 abbiano aderito alle misure regionali secondo il "Protocollo di collaborazione delle province lombarde" (DGR n. 9595 del 11/06/2009).

Si ricorda che i Comuni della provincia di Lecco compresi in **ZONA A1** sono:

Airuno, Brivio, Calco, Cernusco Lombardone, Imbersago, Lomagna, Merate, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno d'Adda, Robbiate, Verderio Inferiore, Verderio Superiore.

CICLOMOTORI E MOTOCICLI A DUE TEMPI: per motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0, i provvedimenti di limitazione progressiva applicati negli scorsi anni si estendono a tutta la Regione pertanto, **a partire dal 15 ottobre 2011, vigerà il fermo permanente della circolazione in tutte le zone del territorio regionale (A1, A2, B, C1 e C2), da lunedì a domenica, dalle 00,00 alle 24,00.** Il fermo della circolazione riguarda tutto il territorio regionale.

Veicoli esclusi dal fermo:

1) veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi; 2) veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione; 3) veicoli alimentati a diesel (gasolio), dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili (filtri FAP) sia per dotazione di fabbrica, sia per successiva installazione; 4) veicoli storici, purché in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità / omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici; 5) macchine agricole; 6) motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche cosiddetti euro 0 o pre-Euro 1; 7) veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso o utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica; 8) veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti e degli operatori dei mercati all'ingrosso, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa; 9) veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n° 332 del 3 febbraio 1998; 10) veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;

11) veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero; 12) veicoli con a bordo almeno tre persone; 13) veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento del le patenti C, CE, D, DE ; 14) veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

Dove si applica il divieto di circolazione

Si applica su tutti i tratti stradali ricadenti all'interno delle Zone indicate, comprese le strade provinciali e statali **ad esclusione** delle: autostrade - strade di interesse regionale R1 - tratti di collegamento tra le autostrade e le strade R1 e gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni ferroviarie.

Sanzioni:

L'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00.